

ASL NAPOLI 3 SUD
Registro di Protocollo - Interno
N. 0016231 del 23/02/2016 - 11:42



* 0 0 0 2 5 0 0 6 0 1 *

E p.c.

A tutti i Direttori di U.O. complesse

**Commissario Straordinario
Sub Commissario Amministrativo
Sub Commissario Sanitario**

Oggetto: Orario di lavoro dei direttori di unità operative complesse.

A riscontro del quesito posto da un Direttore sanitario di Area ospedaliera riguardante l'orario di servizio da osservare da parte dei direttori di struttura complessa, si comunica che, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 3 novembre 2005, i direttori di U.O.C. sono tenuti ad *"assicurare la propria presenza in servizio al fine di garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti"*.

L'Aran con proprio orientamento applicativo AlV 52/2011 ribadisce che i medesimi *"dirigenti articolano il proprio tempo di lavoro secondo a quello degli altri dirigenti proprio tempo di lavoro all'orario degli altri dirigenti come attesta il riferimento contenuto nel comma 1 dell'art. 14 del CCNL 3 novembre 2005. A tale scopo è necessario che il direttore di struttura complessa, con modalità condivise con le aziende, documenti la pianificazione della propria attività istituzionale e delle proprie assenze nonché dei giorni ed orari dedicati alla libera professione, al fine di rendere del tutto trasparenti le modalità delle proprie prestazioni lavorative"*.

Inoltre, sempre da orientamento ARAN:

"Il dirigente responsabile di direzione di struttura complessa ha come finalità il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'azienda e connessi all'incarico affidato. Secondo quanto previsto dall'art. 17 del CCNL 8 giugno 2000, egli organizza e articola in modo flessibile il proprio tempo di lavoro per correlarlo alle esigenze della struttura alla quale è preposto, ai fini dell'espletamento dell'incarico affidato. Inoltre, l'art. 15 del CCNL del 3 novembre del 2005, nel confermare tali principi, stabilisce altresì che i direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano- con modalità condivise con le aziende ed enti - la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria. In tale ambito, è demandato ad un accordo tra la direzione generale dell'azienda ed il dirigente interessato come debba svolgersi e con quali modalità debba essere assicurata la rilevazione della sua presenza in servizio. Tale rilevazione, che non ha un carattere fiscale, deve consentire all'azienda anche l'applicazione degli istituti contrattuali (quali aspettative, malattie, ferie, permessi etc.) o la verifica delle responsabilità ovvero ancora garantire al dirigente le tutele medico-legali, previdenziali, assicurative ed infortunistiche. Inoltre, la stessa, per i dirigenti sanitari, è preordinata a mantenere la distinzione tra l'attività istituzionale e quella libero professionale intramuraria".

Tale concetto viene ribadito ulteriormente, da ultimo, anche dal decreto commissoriale n. 7/11.2.2016 della Regione Campania, con cui si specifica che per i direttori di struttura complessa la rilevazione della presenza in servizio, doverosamente effettuata in entrata e in uscita, *"pur non avendo finalità di controllo del debito orario"* deve consentire l'applicazione degli istituti contrattuali, nonché le tutele medico legali del dirigente stesso e le responsabilità allo stesso affidate.

Per il diritto al buono pasto è indispensabile invece la presenza effettiva di almeno 6 ore di lavoro, con 30 minuti di pausa mensa.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 22338 del 22 ottobre 2014) spiega altresì che il direttore di struttura complessa – nel caso di specie la Corte parla di “Primario” – è responsabile sia dal punto di vista tecnico-professionale, che dal punto di vista dei “deficit organizzativi del reparto a lui affidato” proprio in virtù dei compiti assegnati in virtù dell’incarico apicale affidatogli (“compiti stabiliti dall’art. 7 comma 3, DPR 27-3-1969, norma la cui permanenza in vigore è stata qualificata indispensabile dall’art. 1 comma 1 D.Lgs. 1° dicembre 2009 n.179”).

Ciò significa che la presenza del direttore di struttura complessa, ancorché non vi siano norme legislative e contrattuali che tassativamente prevedano l’osservanza di un precisato impegno orario, è indispensabile, ai fini della conduzione e della gestione della struttura stessa, che il dirigente dedichi in concreto un certo numero di ore di lavoro e che anzi le 38 ore settimanali con molta attendibilità rappresentano il minimo impegno orario da dedicare ai compiti apicali.

U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Direttore
dr.ssa Anna Alfieri